



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Attuazione del Reg. (CE) n. 1307/2013 e articoli 9 e 12 del DM 18 novembre 2014 - Clausole contrattuali		
	Articolo 24, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1307/2013	Articoli 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014
Obiettivo	Trasferire il diritto a ricevere diritti all'aiuto insieme all'azienda o a parte di essa. In caso di trasferimento dell'intera azienda l'agricoltore cedente perde il proprio diritto a ricevere diritti all'aiuto	Trasferire all'agricoltore cessionario i diritti all'aiuto da assegnare al cedente. E' un trasferimento ai sensi dell'articolo 34 del Reg. (UE) n. 1307/2013
Soggetti destinatari	Agricoltori cessionari che non hanno importi di riferimento storici.	Agricoltori cessionari che vogliono beneficiare dell'importo di riferimento storico del cedente. Sono assegnati diritti all'aiuto al cedente che li trasferisce immediatamente al cessionario
Requisiti dell'agricoltore cedente	Rispondere ai requisiti dell'articolo 24, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1307/2013, essere un agricoltore attivo nel 2015 ed avere un importo di riferimento storico. Essere un agricoltore ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	
	Nessun obbligo di presentare la domanda di attribuzione dei diritti all'aiuto nel 2015	Obbligo di presentare domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto
Requisiti dell'agricoltore cessionario	Essere un agricoltore attivo nel 2015. Essere un agricoltore ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	
Trasferimento	Il trasferimento deve riguardare ettari ammissibili	
Soggetto che presenta la domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto	Agricoltore cessionario (Articolo 3 del reg. (UE) n. 641/2014)	Agricoltore cedente (il cessionario può presentare la domanda tramite il cedente ma, formalmente, rimane una domanda del cedente)



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE III

Prima assegnazione dei diritti	All'agricoltore cessionario (Articolo 24 (1) del 1307/2013 e Art. 3 del 641/2014)	All'agricoltore cedente (Articolo 24 (1) del 1307/2013). I diritti all'aiuto vengono immediatamente trasferiti (Articolo 34 del 1307/2013) all'agricoltore cessionario. In caso di affitto, alla scadenza dell'affitto i diritti all'aiuto ritornano al locatario.
Data della firma delle clausole	Prima che l'agricoltore cessionario presenti la domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto nel 2015	Prima che l'agricoltore cedente presenti la domanda unica nel 2015
	In ogni caso prima della data ultima per la presentazione della domanda 2015 (15 maggio + 25 giorni di calendario: 9 giugno)	
Data nella quale deve aver luogo il trasferimento dell'intera azienda	Nel 2015 e prima della data in cui l'agricoltore cessionario presenta domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto	Nel 2015 e prima della data in cui l'agricoltore cessionario presenta domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto
Data nella quale ha luogo il trasferimento dei diritti all'aiuto	Non applicabile (non c'è trasferimento ma solo prima assegnazione)	Direttamente, dopo la prima assegnazione dei diritti all'aiuto all'agricoltore cedente. In caso di affitto il cedente rimane proprietario dei diritti all'aiuto
Data alla quale la regola dell'agricoltore attivo e il requisito di essere un agricoltore si applica al cedente	Fino alla data del 2015 alla quale ha luogo il trasferimento dell'azienda o parte di essa	